

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito



Convenzione

INPS

CASSA EDILE ARTIGIANA VENETA

ANNO 2011

CONVENZIONE INPS-ENTI BILATERALI AI SENSI DELL'ART. 9 DEL DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 19 MAGGIO 2009 – DOCUMENTO N. 46441 - APPLICATIVO DELL'ART. 19, COMMA 3, DELLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2

L'anno 2010, il giorno 29 del mese di dicembre in Venezia presso la sede Regionale INPS, Dorsoduro 3500/d

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (di seguito denominato INPS) nella persona del Direttore Regionale pro-tempore, Pone Antonio, per la Regione Veneto, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto delegato

e

La CASSA EDILE ARTIGIANA VENETA (CEAV) (di seguito denominato ENTE BILATERALE) con sede legale in Venezia - Marghera nella persona del Sig. VIRGINIO PIVA, presidente pro tempore, che interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante,

PREMESSO CHE

- l'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (finanziaria per il 2009) prevede che "in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, le concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali";
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successiva legge 9 aprile 2009, n.33, all'art. 19 disciplina "il potenziamento e l'estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga";
- i commi 1 e 1bis del predetto articolo 19, come modificato dal comma 9 dell'art.7-ter della legge n.33/2009, alle lettere da a) a c) prevedono i trattamenti di tutela del reddito in caso di sospensione del lavoro "*subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n.276 e ss. mm.*", e che "*nell'ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente*";
- il comma 4, dell'articolo 19, prevede la stipula di apposite convenzioni INPS-ENTE BILATERALE per la gestione dei trattamenti e per lo scambio di informazioni secondo le linee guida definite con il decreto interministeriale di cui al comma 3, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati e che l'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi comunicando le risultanze ai Ministeri del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali ed Economia e Finanze;
- il comma 7, dell'articolo 19, prevede che il sistema degli Enti Bilaterali eroghi la quota di almeno il 20 per cento dell'indennità stessa;

- il comma 10, dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successiva legge 9 aprile 2009 n.33, prevede che "il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale" e che "in caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo (...) il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale";
- la direttiva del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 10 febbraio 2009, dispone la messa a disposizione da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di una banca dati informatizzata, aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito, liberamente accessibile, via internet, alla Direzione Ammortizzatori Sociali e Incentivi alla Occupazione, nonché a tutti i servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, nel rispetto delle norme previste dalla legge in materia di sicurezza e trasferimento dei dati;
- in data 5 Febbraio 2009 la Regione Veneto ha stipulato un accordo quadro con le Parti sociali per definire le misure anti-crisi e le linee guida delle politiche del lavoro regionali per fronteggiare la crisi occupazionale;
- in data 16 Aprile 2009 è stato stipulato un accordo con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione, finalizzato ad individuare risorse finanziarie a valere sui fondi nazionali per la concessione degli ammortizzatori in deroga e ad attivare, unitamente alle predette misure, ulteriori interventi mediante uno specifico finanziamento a valere su risorse FSE-POR per la realizzazione di politiche attive nei confronti degli interessati;
- l'accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province Autonome ed il Governo in data 12 febbraio 2009, prevede che, relativamente ai trattamenti in deroga, le risorse nazionali, destinate al pagamento della quota maggioritaria del sostegno al reddito e dei contributi figurativi, siano incrementate da un contributo regionale, derivante da risorse del Fondo Sociale Europeo e/o da risorse proprie (della Regione), da destinare ad azioni combinate di politica attiva e di completamento del sostegno al reddito;
- il Decreto Interministeriale del 19 maggio 2009 – Documento n. 46441 – ha previsto ai seguenti articoli:
 - 1, le risorse economiche per l'anno 2009 per gli interventi di cui all'art.19 lettere da a) a c);
 - 7, che le aziende interessate comunichino telematicamente o tramite gli Enti Bilaterali la sospensione dell'attività lavorativa e le motivazioni nonché le eventuali riprese dell'attività lavorativa;
 - 8, che l'Ente Bilaterale comunichi mensilmente all'INPS i nominativi dei lavoratori aventi titolo alla percezione della quota integrativa e del relativo periodo di erogazione;
 - 9, che la convenzione per l'intervento integrativo degli Enti Bilaterali contenga i seguenti elementi:
 - a. modalità di segnalazione dei nominativi dei lavoratori che ricevono la quota integrativa a carico dell'Ente Bilaterale e della durata dell'intervento;
 - b. modalità di indicazione del progressivo utilizzo delle risorse impegnate rispetto all'ammontare delle risorse disponibili;
 - c. comunicazione trimestrale delle somme effettivamente corrisposte dall'Ente Bilaterale rispetto all'ammontare impegnato;
 - d. tempi e modalità di segnalazione a seguito dell'esaurimento delle risorse;
 - e. modalità di accesso alla banca dati di cui all'articolo 10 del presente decreto;
 - f. modalità e periodicità della rendicontazione;

- 10, che l'INPS consenta il libero accesso ad una banca dati informatizzata aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito;
 - 12, comma 3, che l'INPS comunichi la decadenza dal trattamento all'interessato, previa segnalazione da parte dei servizi competenti;
 - 14, comma 1, che l'INPS renda disponibili agli Enti Bilaterali le informazioni relative alle misure di cui all'art.19;
 - 14, comma 2, che l'INPS informi tempestivamente il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze qualora la previsione di spesa legata alle indennità già autorizzate superi l'80 per cento dei limiti di cui all'art.1;
 - 14, comma 3, che l'INPS sospenda l'autorizzazione di ogni altra prestazione qualora la previsione di spesa legata all'indennità superi il 95 per cento dei limiti di cui all'art.1;
- l'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 dispone che le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti non inferiori all'80% della retribuzione, siano ridotte in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste alle lett. a) e b) dell'art. 21 della stessa legge

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione, che regola i rapporti tra INPS ed ENTE BILATERALE nonché le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi al sistema degli ammortizzatori sociali in deroga comprensivi della rendicontazione.
2. La presente convenzione regola inoltre l'accesso e l'interscambio dei dati relativi alla banca dati dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito, ai fini del coordinamento delle politiche attive con gli strumenti di tutela del reddito.

Art. 2

Obblighi dell'ENTE BILATERALE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 co. 1 del D.Interministeriale n. 46441 (19.5.2009), le aziende e i datori di Lavoro, comunicano in via telematica all'INPS la sospensione dell'attività lavorativa, le relative motivazioni nonché l'elenco con i nominativi dei lavoratori interessati.
2. L'ENTE BILATERALE si obbliga a segnalare in via telematica ad INPS, per le aziende ed i datori di lavoro che se ne avvalgano, l'elenco con i nominativi dei lavoratori sospesi, distinti in base ai trattamenti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere a), b) e c), destinatari della quota integrativa a carico dell'Ente medesimo nonché la durata dell'intervento.
3. L'ENTE BILATERALE si obbliga ad erogare, ai sensi dell'art. 19 co. 1, lett. a), b) e c) della L. 2/2009 e succ. modifiche, la quota integrativa nella misura almeno del 20% della prestazione (indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e/o ridotti) ivi prevista, fatti salvi i massimali in vigore per il biennio 2009 e 2010 (art. 19 comma 1-ter), ai lavoratori di cui all'elenco inviato ad INPS(co.2) aventi diritto a seguito dell'accertamento effettuato da INPS dei requisiti soggettivi di accesso alla prestazione.
4. L'ENTE BILATERALE, in relazione all'obbligo previsto dalla normativa vigente, si impegna a comunicare, in via previsionale, le risorse da destinarsi alla quota integrativa, prevista al precedente comma 3.
5. L'ENTE BILATERALE costituisce, contestualmente alla segnalazione di cui al comma 2, la relativa provvista finanziaria a copertura della quota integrativa indicata al comma 3 del presente articolo.

Art. 3
Obblighi dell'INPS

1. L'INPS, in base all'elenco dei lavoratori inviato dalle Aziende direttamente, accerta i requisiti soggettivi di accesso alla prestazione e restituisce all'Ente Bilaterale l'elenco degli aventi diritto.
2. L'INPS eroga su comunicazione dell'ENTE BILATERALE che ha preventivamente corrisposto al lavoratore la quota a proprio carico del 20% della prestazione (indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e/o ridotti), la restante quota del 60%.
3. L'INPS indica il tracciato e il formato telematico di scambio dei dati, che sarà oggetto dei protocolli di cui all'art. 6 della presente convenzione.

Art. 3 bis
Clausola di riserva

In merito all'applicazione ai trattamenti oggetto della presente convenzione della riduzione di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, le parti si riservano di procedere conformemente alle indicazioni che saranno fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in sede di risposta all'interpello Inps del 15.12.2009.

Art. 4
Decadenza dal trattamento di sostegno al reddito

1. I servizi competenti, i responsabili delle attività formative, le agenzie per il lavoro comunicano, in via telematica, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali, perché hanno rifiutato un lavoro congruo oppure hanno rifiutato di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità o, una volta sottoscritta la dichiarazione, hanno rifiutato di partecipare ad un percorso di qualificazione professionale ovvero non vi partecipino regolarmente senza adeguata giustificazione.
2. L'INPS a seguito di detta comunicazione dichiara la decadenza dei medesimi dal trattamento, dandone comunicazione agli interessati e all'ENTE BILATERALE.

Art. 5
Banca dati

1. L'INPS garantisce all'ENTE BILATERALE l'accesso alla banca dati dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito, secondo i protocolli tecnici di cui all'art.6.

Art. 6
Protocolli tecnici

1. Per l'attuazione della presente convenzione saranno stipulati appositi protocolli tecnici aventi specificamente ad oggetto i formati e i tracciati record necessari all'interscambio telematico dei dati e delle informazioni.
2. I protocolli tecnici saranno definiti in base alle esigenze di coordinamento e scambio di informazioni fra INPS e ENTE BILATERALE.
3. Tali protocolli dovranno essere conclusi entro 10 giorni dalla firma della presente convenzione.

Art.7

Obblighi ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003

1. L'INPS e l'ENTE BILATERALE si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati, dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
3. L'INPS e l'ENTE BILATERALE, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.
4. E' assicurato altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi ne' in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi della legge e, in conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'art. 30 del D. Lgs. n. 196/2003.


Art. 8

Durata della convenzione

1. La presente convenzione si applica all'anno 2011.

Per l'INPS

Il Direttore Regionale



per l'ENTE BILATERALE

Il Legale Rappresentante

